

CRITERI GENERALI DEL PROCESSO VALUTATIVO

Documento sulla valutazione

A. METODOLOGIA E VALUTAZIONE

I criteri metodologici individuati sono:

- Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni.
- Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità.
- Favorire l'esplorazione e la scoperta.
- Incoraggiare l'apprendimento.
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di imparare ad imparare.
- Cercare di realizzare percorsi in forma di laboratorio

Pertanto verranno attuate strategie didattiche che mirano a stimolare un approccio positivo alla disciplina suscitando interesse ed accrescendo la motivazione allo studio; rimuovere atteggiamenti di rifiuto causati da difficoltà e da insuccessi incontrati, facilitare il processo di apprendimento della disciplina, aiutare l'alunno ad impostare nel biennio e via via consolidare nel triennio un valido metodo di studio basato sull'impegno costante, sollecitare l'alunno al raggiungimento dei prerequisiti indispensabili per lo studio di materie scientifiche, (capacità di concentrazione, comprensione del linguaggio, precisione ed ordine materiale e formale) .

Saranno privilegiate le seguenti metodologie di trasmissione di apprendimento:

1. di tipo direttivo (in cui l'insegnamento ha come momento centrale la lezione frontale dell'insegnante seguito dalla discussione con gli allievi), facendo uso del metodo d'insegnamento "a spirale", che non presenta stacchi netti tra un argomento e l'altro.
2. l'insegnamento per problemi con soluzione guidata.
3. Proposizione di una situazione problematica, che susciti l'interesse e l'impegno degli alunni ad elaborare ipotesi di soluzione, mediante il ricorso alle conoscenze già possedute, al senso comune, all'intuizione, alla fantasia e al confronto con gli altri.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo sarà subordinata agli obiettivi elementari da raggiungere ed alla capacità di apprendimento della classe in relazione all'argomento trattato. Sarà adottato il metodo di lavoro per gruppi.

La trattazione degli argomenti di inglese avverrà attraverso l'uso sistematico del libro di testo (a cui gli alunni dovranno fare riferimento per l'acquisizione delle conoscenze Teoriche) che sarà affiancato dall'utilizzo di altri libri per arricchire la varietà delle applicazioni proposte. L'insegnamento sarà effettuato per problemi e le esercitazioni saranno di gruppo.

Verranno effettuati i seguenti tipi di verifiche:

VERIFICHE		
	Tipo	Periodo
X	Diagnostica	Inizio anno scolastico
X	Formativa	Intero anno scolastico
X	Sommativa	Durante i quadrimestri

1. Valutazione formativa e valutazione complessiva:

- a) La *valutazione formativa* tende a misurare *in itinere* i livelli di apprendimento dei singoli allievi mediante accertamenti che quantificano i risultati attesi, cioè le conoscenze e competenze misurate per mezzo di verifiche di vario tipo: scritte, orali, grafiche, pratiche. Tale valutazione si fa in rapporto agli obiettivi intermedi, nel momento delle verifiche parziali del processo di apprendimento. Questa tipologia di valutazione tiene conto dei requisiti di partenza degli allievi, ossia dei livelli verificati in ingresso; ha carattere di continuità, mira a controllare e regolare il processo didattico formativo verificandone la validità e l'adeguatezza, in vista di eventuali aggiustamenti degli obiettivi programmati e/o della metodologia seguita, per adattare la propria azione didattica al cammino della classe e dei singoli allievi; consente di impostare le attività di recupero e di rinforzo per le situazioni “*deboli*”, ma anche attività di potenziamento per le “*eccellenze*”.
- b) La *valutazione complessiva* si considera invece come dispositivo più ampio della misurazione *in itinere*, come bilancio consuntivo periodico del processo di apprendimento in tutta la sua ricchezza e complessità. Si riferisce a una globalità di informazioni che integrano le misurazioni delle conoscenze e competenze rilevate *in itinere*. La valutazione complessiva tiene conto degli aspetti della personalità dell'allievo e dei fattori implicati nel processo formativo, tra i quali: livello di partenza; stile e ritmi personali di apprendimento; conoscenza dei contenuti culturali e applicazione delle conoscenze acquisite; progressi nella acquisizione di un adeguato metodo di studio e nella maturazione della capacità critica; impegno di studio, motivazione, partecipazione all'attività didattica; risposta agli interventi di recupero e sostegno didattico; assiduità nella frequenza; eventuali rilevanti condizionamenti fisici, familiari, ambientali.

2. Ai sensi della legislazione vigente, ed in particolare al DPR 122/2009 che qui si intende richiamato, la valutazione *in itinere* delle singole discipline del curricolo formativo è affidata al docente titolare della disciplina e si ispira agli obiettivi formativi stabiliti dagli ordinamenti vigenti secondo la declinazione condivisa e approvata dal *Consiglio di Classe*. Nell'esercizio valutativo, l'insegnante titolare della disciplina applica la *griglia* (cfr. *IDAV – Indicatori e*

Descrittori per l'Attribuzione dei Voti) consegnata in segreteria all'inizio dell'anno.

L'atto deliberativo della valutazione in sede di scrutinio è sempre collegiale e non solo del singolo docente. La proposta di voto di profitto da parte del docente, espressione sintetica di tutti gli elementi di valutazione da esso raccolti nel periodo di riferimento, si rapporta al profilo complessivo dello studente alla luce delle valutazioni raccolte dall'intero Consiglio di Classe.

3. Tutti i percorsi dell'Istituto “Stefanini” seguono una scansione articolata in due periodi quadrimestrali.

Sono altresì previsti altri due momenti collegiali per una valutazione di massima dell'andamento delle classi e del profitto di ogni singolo allievo: - il monitoraggio di inizio anno (periodo: ottobre/novembre); - il monitoraggio di fine anno (periodo: aprile/maggio).

Tali scelte, deliberate dal Collegio Docenti nella seduta di inizio anno per l'approvazione del PTOF, trova giustificazione nell'ambito del processo di ridefinizione dei percorsi formativi, favorendo per quanto possibile una tempistica più distesa per le attività connesse al potenziamento o al recupero delle competenze mancanti. Tutti i risultati concorrono alla ricerca di un giusto equilibrio nel numero e tipologia delle valutazioni *in itinere*. Uno stile preventivo, tipico della pedagogia salesiana, consente un monitoraggio articolato del cammino formativo per arrivare gradualmente al giudizio complessivo in sede di scrutinio finale.

4. Il voto di profitto presentato in sede di scrutinio tiene conto delle prestazioni oggettive dell'allievo (interrogazioni, esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante l'anno scolastico), nonché di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione, diligenza, situazione iniziale e progresso personale (cfr. punto 1 del presente paragrafo: *valutazione complessiva*).

Gli studenti e le loro famiglie vanno educati nel comprendere la distinzione fra punteggio di valutazione oggettiva (ad esempio gli esiti di un test scritto) e voto di profitto, che invece tiene conto di tutti gli elementi sopra indicati.

E' inoltre necessario comprendere che, nell'ambito della valutazione oggettiva, punteggi numericamente identici possono avere un peso diverso nella valutazione finale del voto di profitto della materia: questo vale ad esempio nel caso del punteggio legato alle verifiche di recupero che, essendo stabilito su obiettivi minimi, avrà necessariamente un peso inferiore rispetto alla valutazione delle verifiche ordinarie (stimate invece sugli obiettivi generali di apprendimento).

Allo stesso modo il punteggio di una verifica sommativa avrà un peso maggiore rispetto allo stesso punteggio di una prova parziale.

Per questo, la valutazione finale non può essere ridotta alla mera media matematica dei singoli punteggi acquisiti nel corso delle singole prove (ordinarie e di recupero).

In ogni caso, tutte le valutazioni dei recupero vanno intese su obiettivi minimi, e in quanto tali hanno un "peso" inferiore rispetto alle verifiche di ordinamento. Negli altri casi, laddove si ha una valutazione stimata su obiettivi minimi o con un peso inferiore rispetto alla norma, sarà premura dell'insegnante annotare questa indicazione contestualmente alla comunicazione dell'esito della prova.

Il voto di profitto è espressione di una didattica finalizzata al conseguimento del profilo educativo culturale e professionale dello studente. In questo senso si deve tenere presente l'elemento di mediazione degli Obiettivi Formativi di ogni singola disciplina del curriculum, declinati nel livello minimale, soddisfacente e di eccellenza, che concorrono alla definizione dello stesso voto di profitto. Il voto di profitto proposto dal docente in sede di scrutinio intermedio e finale, grazie al confronto e alla valutazione condivisa in sede di Consiglio di Classe, diventa espressione di una decisione collegialmente assunta e condivisa.

Secondo le indicazioni di cui all'art. 1 comma 3 del DPR 122/2009: *"La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000"*.

5. Il voto di profitto, deliberato collegialmente in sede di Consiglio di Classe, è espressione dell'intero percorso compiuto dall'allievo a partire dall'inizio dell'anno. Ogni docente, al termine dell'anno scolastico, deve presentare in sede di scrutinio finale il voto di profitto espressione della valutazione dell'intero anno scolastico, della reale situazione dello studente al termine del medesimo e in relazione agli interventi di recupero previsti dalla normativa vigente e assunti dal Consiglio di Classe.
6. La valutazione di una materia, nella sua forma *complessiva*, viene deliberata collegialmente e comunicata alla famiglia in sede di scrutinio intermedio.

In questa sede:

- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera la valutazione complessiva di ogni materia relativa al primo trimestre, distinguendo (laddove previsto) il voto tra: scritto/orale/pratico/grafico;
- il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo i tre indicatori: voto in comportamento, voto in condotta, voto di applicazione.
- Il Consiglio delibera l'attribuzione dei debiti e la convocazione ai corsi e alle prove di recupero;
- il Consiglio delibera, nei casi più gravi, la convocazione scritta della famiglia da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega:
tale convocazione, con le note espresse dal Consiglio, è parte integrante della pagella; - il Consiglio delibera, nei casi più gravi, la convocazione scritta della famiglia da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega: tale convocazione, con le note espresse dal Consiglio, è parte integrante del pagellino;

Monitoraggio di fine anno (aprile/maggio):

- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera la valutazione complessiva di ogni materia, mediante l'utilizzo di quattro possibili indicatori:

- “P”: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia risulta essere POSITIVO (quindi maggiore o uguale a 7/10);
 - “S”: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia risulta essere SUFFICIENTE (attorno a 6/10);
 - “I”: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia risulta essere INSUFFICIENTE (attorno a 5/10);
 - “GI”: al momento del monitoraggio, l’andamento della materia risulta essere GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (quindi inferiore a 5/10);
- tali indicatori tengono conto dell’intero percorso scolastico svolto dall’inizio dell’anno, attribuendo una maggiore rilevanza alle valutazioni più recenti;
 - nel caso degli allievi del Biennio, la valutazione complessiva viene compiuta per ogni singolo studente. Nel caso degli allievi del Triennio, la valutazione viene riservata esclusivamente agli allievi segnalati (*gravi e molto gravi*) durante i Consigli per la redazione del Pagellino, e a tutti gli studenti la cui situazione didattica/educativa merita una particolare attenzione;
 - il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo (analogamente allo scrutinio finale) un unico indicatore: voto in comportamento ;
 - le materie con esito “*insufficiente*” o “*gravemente insufficiente*” sono quelle potenzialmente esposte al rischio di avere anche una valutazione finale insufficiente: se non opportunamente recuperate nelle ultime settimane di scuola, potrebbero perciò essere soggette a sospensione di giudizio in sede di scrutinio finale e nei casi più gravi potrebbero condurre alla non ammissione;
 - per i casi ritenuti GRAVI o MOLTO GRAVI (laddove si constata un esito dell’anno potenzialmente compromesso dal numero, dalla diffusione e dalla persistenza delle insufficienze), queste valutazioni vengono comunicate alle famiglie: tale scelta permette agli studenti e alle loro famiglie di gestire al meglio le ultime settimane di scuola in vista di una conclusione serena e consapevole dell’anno scolastico; in questi casi, il Consiglio di Classe può deliberare la convocazione della famiglia da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega; - non sono previsti i colloqui generali tra scuola e famiglia.
 - Nel caso delle classi del Biennio, l’esito del monitoraggio viene comunicato a tutte le famiglie degli allievi. Per il triennio invece, la comunicazione viene riservata ai soli casi segnalati (gravi o molto gravi), escludendo tutti gli altri.

c. Scrutinio finale - In questa sede :

- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera con voto unico la valutazione complessiva di ogni materia relativa all’intero percorso scolastico;
- il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo un solo indicatore: voto in comportamento;
- il Consiglio delibera l’esito dell’anno scolastico, con tre possibili opzioni:
 - ammissione all’anno successivo (o all’Esame di Stato);
 - sospensione del giudizio;
 - non ammissione all’anno successivo.
- in caso di ammissione all’anno successivo (o all’Esame di Stato), solo per gli allievi del Triennio, il Consiglio procede collegialmente con l’attribuzione del Credito Scolastico;
- nei casi di “*sospensione di giudizio*” il Consiglio delibera le materie soggette a debito e approva la “*scheda di motivazione d’insufficienza*” e il “*programma di recupero*” presentati dagli insegnanti; nei casi più gravi, può anche essere deliberata la convocazione scritta della famiglia da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega.
- il Consiglio delibera, ove ritenuto opportuno, la comunicazione alle famiglie della “*Lettera di Avviso*” relativa ad una o più materie;
- è prevista l’esposizione dei Tabelloni e la comunicazione delle date dei corsi estivi di recupero;

- all'atto della consegna alla famiglie delle buste contenenti l'indicazioni sui Debiti Scolastici e sulle Lettere di Avviso, i docenti sono disponibili per un colloquio di chiarimento sul percorso da compiere al fine di recuperare efficacemente le materie soggette a Debito o a Lettera di Avviso;
- d. Scrutinio finale (settembre – solo per gli allievi soggetti a sospensione di giudizio). In questa sede:
- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera con voto unico la valutazione complessiva di ogni materia relativa all'intero percorso scolastico;
 - il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo un solo indicatore: voto in comportamento;
 - il Consiglio delibera l'esito dell'anno scolastico, con due possibili opzioni:
 - ammissione all'anno successivo;
 - non ammissione all'anno successivo.
 - in caso di ammissione all'anno successivo, solo per gli allievi del Triennio, il Consiglio procede collegialmente con l'attribuzione del Credito Scolastico;
 - nei casi ove ritenuto opportuno, può anche essere deliberata la convocazione scritta della famiglia da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega.
 - è prevista l'esposizione dei Tabelloni;

7. Le verifiche devono essere *numerose e diversificate*, senza tuttavia esasperare l'impegno didattico degli studenti.. Ogni processo valutativo deve saper tener conto del *profilo* complessivo dello studente e della sua storia personale. Per alcune discipline del curriculum sono da valorizzarsi verifiche brevi e frequenti. Talora si possono comporre verifiche *sommative* più elaborate atte a verificare una parte più corposa e correlata di argomenti e a far maturare nell'allievo abilità più complesse.

Nelle discipline che prevedono la valutazione orale gli insegnanti, accanto alle diverse tipologie di prove scritte, verificano i livelli di apprendimento anche con il colloquio orale, in quanto tale modalità di accertamento consente di rilevare profili di apprendimento che non emergono compiutamente dalle prestazioni mediante elaborazione scritta.

In particolare, per la materie in cui è previsto un unico voto "*orale*", non è possibile attribuire una valutazione complessiva insufficiente se non è stata svolta almeno una interrogazione orale, nel periodo soggetto a valutazione (quadrimestre).

Per le discipline a voto unico, ed in particolar modo con specifica attenzione nel corso del triennio (tenendo ovviamente conto delle circostanze puntuali che caratterizzano ciascun gruppo-classe e l'insegnamento di ogni disciplina), verrà dato rilievo alle interrogazioni orali, anche al fine di predisporre gli alunni a gestire con competenza, correttezza e scioltezza il colloquio dell'esame finale di stato.

Come stabilito dal *Regolamento di Istituto* le prove di verifica scritte vengono corrette e gli esiti comunicati entro 15 giorni (per i temi, le simulazioni di esame e i progetti di grafica, il termine è prorogato a 20 giorni). Gli esiti delle prove orali vanno invece comunicate all'allievo e alla famiglia contestualmente all'interrogazione stessa.

Si avrà l'accortezza di fare visionare agli allievi le verifiche scritte, correggendole in classe

8. Alle verifiche scritte e ai colloqui orali viene assegnata una valutazione declinata in *decimi*, compresa in una scala da 1/10 a 10/10, in conformità alla scala docimologica di seguito riportata ed evitando la compressione della gamma delle possibilità.

Nel voto di profitto intermedio e finale, i docenti utilizzano tutta la banda della scala docimologica approvata.

In sede di scrutinio quadrimestrale e finale, l'utilizzo di valutazioni inferiori ai 4/10 sarà ben ponderato per evitare ricadute negative sugli studenti e sulle famiglie.

Gli esiti scaturiti dalla misurazione oggettiva delle prove di verifica saranno integrati, in sede di valutazione intermedia e di scrutinio finale, tenendo conto di:

- situazione di partenza e livello d'arrivo dello studente;
- grado di partecipazione al dialogo didattico – educativo;
- continuità, applicazione e motivazione nello studio;
- altre variabili psico-pedagogiche, da valutarsi in sede di Consiglio di Classe.

Tavola docimologica

Per dare ai docenti uno strumento che li possa guidare nell'utilizzo di indicatori omogenei e comuni per aree disciplinari, in modo da rendere l'atto valutativo il più oggettivo e puntuale possibile, si adotta la seguente tavola docimologica. Essa verte sui termini *conoscenza, abilità, competenza* ai quali è attribuito il seguente significato:

Conoscenza: rappresenta il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento proprio di ogni disciplina. Sono un insieme organizzato di dati e di informazioni che il soggetto deve apprendere e utilizzare in situazioni operative; riguardano l'insieme delle acquisizioni teoriche relative ai contenuti propri della disciplina e definiscono cosa si deve conoscere in relazione agli obiettivi proposti.

Abilità: qualità positiva di un individuo che indica il possesso delle capacità operative (*il "saper fare"*) e che si evidenzia nell'essere in grado di: esprimere giudizi personali fondati su determinati contenuti; condurre una discussione con argomentazioni chiare e circostanziate; elaborare criticamente, anche in direzione interdisciplinare, le conoscenze e le competenze acquisite.

Competenza: è definita come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto: si tratta di un saper utilizzare conoscenze ed abilità ad un livello elevato e affrontare una serie di compiti reali, sia personalmente che in interazione con altri, in riferimento al proprio contesto di vita personale e/o professionale.

Nel predisporre le griglie di valutazione specifiche di ogni disciplina il docente verifichi la coerenza con l'impianto qui adottato.

Le singole prove di verifica orale o scritta potranno essere valutate dal docente attraverso una misurazione che può variare tra un indicatore e il suo successivo della tavola, come conseguenza di una più calibrata definizione dei livelli conseguiti.

Segue la tavola decimologica con l'indicazione degli elementi di valutazione.

VOTO	RENDIMENTO	CONOSCENZE	CAPACITÀ	COMPETENZE
1 - 2	NULLO	Nulle. Mancate risposte.	Non evidenziate.	Non evidenziate, lavoro non svolto.
3	QUASI NULLO	Quasi nulle. Gravemente lacunose anche a livello elementare.	Capacità di comprensione e del tutto inadeguata.	Grave difficoltà nel procedere nelle applicazioni. Lessico di base non acquisito.
4	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	Lacunose e frammentarie.	Capacità di comprensione e elementare e superficiale.	Difficoltà nel procedere nelle applicazioni. Lessico di base improprio e disarticolato.
5	INSUFFICIENTE	Non adeguate agli obiettivi e superficiali.	Capacità di comprensione e elementare. Capacità di analisi parziali e disarticolate.	Generale incertezza nel procedere nelle applicazioni. Lessico impreciso.
6	SUFFICIENTE	Minime essenziali, ma schematiche.	Capacità di comprensione e essenziale. Capacità di analisi elementari.	Nessuna difficoltà di rilievo nel procedere nelle applicazioni. Lessico adeguato ma con incertezze.

7	DISCRETO	Complete ma non approfondite.	Capacità di comprensione e analisi sicure, con difficoltà di sintesi rielaborativa.	Nessuna difficoltà, ma limitata autonomia nel procedere nelle applicazioni. Lessico proprio.
8	BUONO	Complete ed approfondite.	Capacità di comprensione e analisi sicure ed autonome, senza incertezze di sintesi rielaborativa.	Sicurezza ed autonomia nel procedere nelle applicazioni. Lessico proprio ed articolato.
9	OTTIMO	Complete, approfondite ed articolate.	Capacità di comprensione e analisi sicure ed approfondite. Capacità di sintesi autonoma.	Prontezza intuitiva nel procedere nelle applicazioni. Lessico proprio, ricco e specificamente pertinente.
10	ECCELLENT E	Complete ed argomentate, anche con approfondimenti personali.	Capacità di comprensione ed analisi sicure ed approfondite. Capacità di sintesi originalment e rielaborate.	Prontezza intuitiva, brillante ed originale inventiva nel procedere nelle applicazioni. Lessico proprio, ricco e pertinente.

C. Interventi didattico - educativi finalizzati al recupero e sostegno scolastico

La scuola elabora le proprie attività di recupero alla luce della normativa vigente. In particolare in base ai DM 42/2007, DM 80/2007 e all'OM 92/2007 il Collegio Docenti elabora ed approva annualmente, all'interno del presente *Documento di Valutazione*, gli orientamenti che definiscono gli "Interventi didattico - educativi finalizzati al recupero e sostegno scolastico".

Le iniziative didattiche si articolano sia in attività di sostegno finalizzate a prevenire le lacune e l'insuccesso scolastico, sia in interventi di recupero di insufficienze e di debiti formativi. Gli interventi didattici sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi, cioè alla padronanza delle competenze metodologiche trasversali e dei nuclei essenziali propri delle singole discipline.

1. Le attività di sostegno e recupero sono parte integrante del processo valutativo dello studente. Gli interventi didattico-educativi di recupero sono condivisi dai docenti in sede di *Consiglio di Classe* in ordine alle concrete situazioni di difficoltà evidenziate. Il coinvolgimento di tutti i docenti favorisce l'attivazione di interventi differenziati capaci di rispondere alle esigenze formative di ogni singolo studente.
2. Circa le metodologie didattiche per le attività integrative finalizzate al sostegno e al recupero, gli insegnanti avranno cura di studiare soluzioni alternative alle normali lezioni frontali, di far leva sulla motivazione, di privilegiare le indicazioni di metodo di studio.
3. Un primo intervento volto al recupero e al sostegno viene realizzato nelle classi prime e consiste in un test di ingresso nella materie Italiano, Inglese, Matematica, svolto nei primi giorni di scuola a partire da un programma di compito attribuito durante il periodo estivo.

D. Criteri relativi allo scrutinio finale

Lo scrutinio finale porta a compimento il processo di valutazione che ha accompagnato lo studente nel corso dell'anno scolastico. Il Consiglio di Classe riunito per lo scrutinio di fine anno è chiamato a fare sintesi con riguardo a tutte le componenti o variabili in gioco del processo di insegnamento e apprendimento.

1. In sede di scrutinio finale i voti si assegnano su proposta dei singoli insegnanti in base a un giudizio desunto da un congruo numero di verifiche orali, scritte, grafiche, pratiche, corrette e classificate, riferite in forma pesata all'intero anno scolastico nonché degli eventuali recuperi dei debiti formativi in itinere. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono approvate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 37/3 DLgs 297/94). Pertanto in fase di giudizio finale dell'anno scolastico, i singoli docenti saranno capaci di superare la *settorialità* della valutazione
2. Il voto di profitto proposto in ciascuna disciplina è espressione di una didattica finalizzata al conseguimento del profilo culturale e professionale dell'allievo e si riferisce al percorso dell'intero anno scolastico, con una maggiore enfasi sulle valutazioni più recenti; è commisurato al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici indicati dalla progettazione annuale; tiene conto dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza per quanto riguarda sia l'assimilazione di contenuti specifici della disciplina, sia l'autonomia metodologica nell'organizzare il proprio studio, sia l'impegno e la partecipazione alla attività didattica. Ricomprende i risultati delle precedenti valutazioni intermedie; tiene conto sia delle iniziative di sostegno attivate, sia dell'esito delle verifiche relative ad eventuali interventi di recupero effettuati.
3. Tutti i Consigli di Classe, e in particolare quelli finali, assumono la prospettiva educativa salesiana quale criterio di discernimento ultimo per tutte le decisioni richieste dalla normativa vigente in sede di scrutinio finale. Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative avrà cura di porre in evidenza tutti gli elementi che permettono di giungere ad un giudizio finale ponderato e sereno.
4. La decisione di ogni docente sull'esito finale del percorso didattico di ogni allievo (ammissione, non ammissione o sospensione del giudizio) si basa non solo sul voto di profitto della propria disciplina, ma sul complesso delle valutazioni didattiche-educative di tutte le discipline del curriculum, come risultano dai giudizi proposti dai colleghi, e su tutti gli altri elementi del percorso educativo dello studente stesso. Le valutazioni, anche se proposte dal singolo docente, e le conclusioni che determinano, sono sempre collegiali e richiedono rispetto dell'opinione altrui. Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie.

La collegialità delle delibere del Consiglio di Classe è un valore che tutela studenti e docenti da incomprensioni sempre possibili.

Per ogni studente, di qualunque classe, che viene presentato con voto di profitto inferiore ai 6/10 (sei/decimi) in una disciplina del curriculum, il docente accompagna la valutazione finale con una dettagliata motivazione attraverso la scheda "scheda di motivazione d'insufficienza" compilata in ogni sua parte. La scheda motiva per iscritto le decisioni da assumere da parte del Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti di profitto proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. È inoltre necessario indicare gli obiettivi formativi previsti dalla Programmazione Didattico-Educative che lo studente non ha raggiunto nemmeno a livello minimale. Il voto di profitto finale deve ricomprendere, ai sensi della normativa vigente, anche l'apporto degli interventi didattici-educativi di recupero promossi durante l'anno dal Consiglio di Classe nonché la valutazione dell'efficacia degli stessi. In tal senso si offra agli studenti ampia possibilità di effettuare il recupero.

Nel caso di sospensione del giudizio, ogni scheda va predisposta in duplice copia, di cui una resta allegata al Verbale dello scrutinio finale, e ne costituisce parte integrante; l'altra copia sarà consegnata alla famiglia dello studente insieme alla comunicazione scritta della sospensione del giudizio con attribuzione di debito formativo. Le due copie della "*scheda di motivazione d'insufficienza*" devono essere consegnate in sede di scrutinio finale.

Nel caso invece di non ammissione (all'esame o al successivo anno scolastico), la motivazione di insufficienza viene predisposta in una singola copia, allegata al verbale e messa agli atti.

5. In sede di scrutinio finale il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, vista la presentazione degli allievi e dei voti di profitto nelle singole discipline, sottopone all'attenzione del Consiglio di Classe la situazione degli studenti che risultano complessivamente insufficienti. Si prenderanno in considerazione tutti gli elementi del percorso didattico- educativo, al fine di esaminarli con equilibrio in un'ottica di valutazione complessiva. I docenti, e gli animatori di settore, possono offrire nuovi elementi di riflessione ai colleghi; si passa, quindi, alle delibere definitive secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Consiglio di Classe si esprime sull'ammissione o sulla non ammissione alla classe successiva, o all'Esame di Stato. La decisione può essere presa a maggioranza o all'unanimità, non è data facoltà ai docenti di astenersi. Ogni docente ha un solo voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 37/3 DLgs 297/94). I Docenti contrari alla decisione presa a maggioranza possono richiedere che venga messa a verbale la propria posizione. Se viene deliberata la non ammissione alla classe successiva, o all'Esame di Stato, si verbalizzano ampiamente tutti gli elementi didattico-educativi che hanno determinato tale decisione.

6. Gli insegnanti sono tenuti a mantenere il segreto professionale intorno ai contenuti della discussione che si svolge in sede di Consiglio.

7. Sulla base di quanto premesso e dei criteri esplicitati nei punti precedenti, lo scrutinio ha uno dei seguenti esiti:

a) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L' Art. 4/5 DPR 122/09 disciplina l'ammissione all'anno successivo: *“Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e [...] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.”*

Perciò, nel caso in cui l'allievo abbia raggiunto in tutte le discipline gli obiettivi minimi previsti e venga presentato *allo scrutinio con valutazioni positive si delibera il giudizio di “ammissione alla classe successiva”* (con o senza *Lettera di Avviso*). b) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Per gli studenti che presentano una o più discipline con voto di profitto di fine anno inferiore ai 6/10 (sei/decimi), ad esclusione dell'ultimo anno del corso di studi, il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa vigente, può deliberare la *“sospensione del giudizio”* finale e assegnare il debito formativo con le relative iniziative di recupero.

La sospensione di giudizio può essere accompagnata dalla *Lettera di Avviso* inerente una o più materie per cui non è previsto il debito, tuttavia si ritiene opportuno prevedere un percorso di recupero sui contenuti appresi in modo inadeguato.

L'assegnazione dei debiti formativi in sede di scrutinio finale dovrà, necessariamente, considerare la coerenza tra percorso didattico e gli interventi didattico educativi promossi dal Consiglio di Classe nel corso dell'anno a seguito degli scrutini intermedi. I debiti formativi saranno assegnati in relazione alle effettive possibilità di recupero dello studente, tenendo conto anche dei crediti, delle potenzialità manifestate dallo studente in una logica di successo formativo. Si tenga conto anche con realismo dell'efficacia dell'intervento di recupero estivo da adottare.

Per l'ultimo anno del corso di studi si applica la normativa relativa all'Esame di Stato, e per quanto ad essa coerenti, i criteri qui stabiliti per l'ammissione alla classe successiva.

Il Collegio Docenti ritiene di non quantificare il numero massimo di Debiti formativi che si possono attribuire ma il *Consiglio di Classe* valuterà ogni caso nella sua specificità, tenuto conto dei vari fattori che ne definiscono il quadro complessivo, oltre che la complessità delle discipline da recuperare.

Alle famiglie degli allievi ai quali il *Consiglio di Classe* ha sospeso il giudizio il *Coordinatore*, mediante comunicazione scritta, indica le lacune rilevate e i voti proposti nelle discipline in cui lo studente non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici di recupero deliberati e

consegnate le schede di motivazione d'insufficienza. Entro la fine di giugno viene affisso all'albo della scuola il calendario con i tempi e le modalità delle prove di verifica a settembre. Gli interventi di recupero si svolgeranno indicativamente nella seconda/terza decade di giugno. Le famiglie, mediante riscontro scritto, esprimono l'adesione o la non adesione alle iniziative, fermo restando per l'alunno l'obbligo di sottoporsi alle prove di verifica precedenti lo scrutinio finale di settembre.

Le operazioni di verifica saranno condotte dai docenti delle discipline interessate. Tali verifiche si svolgono con le medesime modalità utilizzate durante l'anno scolastico, hanno lo scopo di accertare la padronanza dei nuclei essenziali delle singole discipline. Le operazioni di integrazione dello scrutinio finale, saranno effettuate dal *Consiglio di Classe* in collegio perfetto, avranno termine prima della data di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Nel caso di esito positivo, insieme alla indicazione di *ammesso* alla classe successiva, vengono pubblicati all'albo della scuola i voti riportati in tutte le discipline e, per le classi del triennio, l'attribuzione del punteggio di credito scolastico come previsto dalla normativa.

Per i casi particolarmente gravi, può essere deliberato dal Consiglio un incontro estivo della Famiglia con una delle figure educative di riferimento. c) NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La "*non ammissione alla classe successiva*" viene deliberata se, a giudizio del Consiglio di Classe, esistono situazioni di gravi insufficienze, per le quali sono stati attivati i relativi interventi di recupero (cfr DM 80/2007 e OM 92/2007) documentati e segnalati alle famiglie dello studente nel corso dell'anno scolastico, tali da impedire il conseguimento degli obiettivi formativi minimi dell'anno scolastico successivo e cioè se l'apprendimento, dimostrandosi nettamente inferiore agli obiettivi formativi minimi indicati per le singole discipline del curriculum, appare accompagnato da carenze attitudinali o di applicazione tali da non fare prevedere possibilità di recupero, rendendo così impossibile frequentare con frutto la classe successiva. All'Albo della scuola, in questo caso, l'indicazione dei voti è sostituita dall'indicazione "Non ammesso alla classe successiva" (Cfr O.M. 90/2001 art. 16,2, DM 80/ 2007, OM 92/2007 e successive integrazioni).

Le gravi lacune che comportano la non ammissione alla classe successiva, dovranno essere individuate già nei precedenti scrutini per le valutazioni periodiche, e comunicate per iscritto alla famiglia, la quale, di norma, deve essere stata convocata almeno una volta a colloquio con le figure di animazione secondo le procedure indicate.

Più in generale, va affermato che in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva, o all'Esame di Stato, solo per gli studenti che sono stati "*segnalati*" nelle precedenti sedute di Consiglio e le cui famiglie sono state convocate dalla Scuola, come previsto nel paragrafo E.

La non ammissione deve essere sempre e comunque educativa, non lo è se non la scuola non ha comunicato alla famiglia gli elementi per rendere tale esito negativo dell'anno ragionevolmente prevedibile dallo studente e dalla famiglia.

Il percorso scolastico non è compatibile con l'ignoranza: la perdita di un anno, o l'eventuale sospensione di giudizio con debito formativo, non possono essere una sorpresa. Il contenzioso in questo campo segnala difficoltà o errori di comunicazione. Ogni valutazione deve essere trasparente nel livello e nei criteri. Esiste una corresponsabilità tra la scuola e la famiglia dello studente: il "contratto formativo" stipulato all'atto dell'iscrizione impegna la scuola ad offrire trasparenza di informazione e massima comprensione di fronte all'insuccesso scolastico di un allievo, tuttavia impegna le famiglie a mantenersi costantemente aggiornate sul profilo scolastico dei propri figli.

La decisione di non ammettere uno studente alla classe successiva non si basa solo sul voto di profitto finale nelle discipline previste dal curriculum, ma tiene conto dell'intera personalità dell'allievo, della sua situazione personale, familiare e del suo precedente percorso formativo. Problemi familiari, di salute e di personalità, debitamente documentati e condivisi nel corso dell'anno, possono motivare la decisione di "*attesa educativa*" e la prospettiva di un recupero nell'anno successivo.

La non ammissione va documentata da un congruo numero di prove scritte (se previste), regolarmente corrette e depositate in Segreteria Scolastica, e da prove orali in numero adeguato debitamente riportate sul registro personale del docente. La non

ammissione deve essere giustificata anche dall'esito degli interventi di recupero svolti attraverso le verifiche intermedie somministrate. Ogni docente deve poter dimostrare che lo studente non ha raggiunto gli obiettivi formativi minimi previsti nella programmazione annuale e che non ha approfittato delle possibilità di recupero e dei richiami educativi offerti durante l'anno scolastico.

Scrutini finali delle classi quinte.

“Gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame” (DPR n. 122, art. 6 del 22.06.09).

I principi ispiratori di questo documento e i criteri di valutazione sopra esposti presiedono anche nelle valutazioni determinanti l'ammissione all'Esame di Stato.

8. La valutazione degli studenti con un elevato numero di assenze.

L'Art. 14/7 del DPR 122/2009 fornisce il riferimento normativo per la valutazione degli studenti che arrivano a fine anno con elevato numero di assenze. L'articolo in questione afferma che:

"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio Kinale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

La norma stabilisce quindi che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno allievo. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.

Tra le *“motivate deroghe in casi eccezionali”* possono essere incluse le assenze per malattia giustificate con certificato medico, le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia), il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.

G. Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti

1. Il Regolamento d'Istituto degli Studenti fa sintesi della dimensione normativa e dei tratti caratteristici della pedagogia salesiana declinati nel Progetto Educativo d'Istituto.

I riferimenti legislativi che guidano il Consiglio di Classe nella valutazione del comportamento degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale, sono contenuti nell'articolo 78 del RD. n. 653/1925, dal DPR n. 249/1998 *“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”* così come modificato dal DPR n. 235/2007, dall'art 7 del DPR 122/09 ed infine dall'articolo 2 della L. 169/2008:

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. [...]

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

2. Tenuto conto dei riferimenti legislativi, la valutazione del comportamento degli studenti assume una rilevanza educativa di primo piano. Il Consiglio di Classe valuta il comportamento degli studenti attribuendo un voto espresso in decimi che va considerato come l'esito del processo educativo di accompagnamento e di attenzione alla crescita integrale di ogni studente. La valutazione del comportamento, espressa in decimi, è unica e si assegna, su proposta del docente Coordinatore di Classe, in base ad un giudizio complessivo e condiviso sul comportamento dello studente in classe e fuori della classe, sulla frequenza scolastica, salvo il caso di assenze debitamente motivate e documentate, sulla applicazione nel lavoro didattico e sulla diligenza nell'assolvere i propri compiti. È auspicabile che la valutazione del comportamento sia sempre espressione unanime del Consiglio di Classe; in caso di eventuale disparità di giudizio si attribuirà la valutazione condivisa dalla maggioranza assoluta dei docenti presenti e votanti in Consiglio di Classe e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 37/3 DLgs 297/94).
3. La valutazione del comportamento degli allievi deve essere coerente con lo stile preventivo del sistema educativo di don Bosco. A questo riguardo la valutazione di 10/10 è da considerarsi obiettivo formativo complessivo realistico proposto, e auspicato, per ogni allievo fin dal primo trimestre. Grande attenzione va posta nel caso di assegnazione di una valutazione del comportamento uguale o inferiore a 8/10. Attraverso questo voto si vuole comunicare allo studente che il suo comportamento non è stato adeguato perché caratterizzato non solo da manifestazioni di disturbo e disattenzione ma anche da situazioni di carattere disciplinare ed educativo che il docente, o il *Consiglio di Classe*, ha debitamente fatto rilevare attraverso note o interventi disciplinari comunicati alla famiglia anche attraverso il Consigliere Scolastico, o un suo delegato.
4. La valutazione del comportamento uguale o inferiore a 6/10 è da considerarsi misura grave tale da mettere in seria discussione il proseguimento della relazione educativa. A norma dell'articolo 2 della Legge n. 169/2008 *“la valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore ai sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'Esame conclusivo del ciclo.”*
5. Il *Consiglio di Classe* utilizza per la valutazione del comportamento (nei singoli indicatori: condotta e applicazione) degli studenti i seguenti indicatori:

Il VOTO IN COMPORTAMENTO 10/9 è attribuito allo studente nelle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico di Istituto;
- b) comportamento sempre corretto durante l'attività didattica, disponibilità alla collaborazione con insegnanti e nell'aiuto ai compagni; rispetto degli ambienti e del materiale della scuola;
- c) frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative di recupero e/potenziamento; presenza puntuale, con pochi ritardi, all'inizio della giornata scolastica; partecipazione costante in occasione di verifiche;
- d) interesse e partecipazione convinta alla attività didattica, puntualità e responsabilità nell'adempimento degli impegni scolastici (esecuzione di esercitazioni a casa; leale partecipazione al dialogo educativo, partecipazione alle attività integrative).

Il VOTO IN COMPORTAMENTO 8 è attribuito allo studente nelle seguenti condizioni:

- a. Alcune trasgressioni al regolamento scolastico di Istituto, con eventuali profili aggravanti quali la mancanza di miglioramenti e di crescita nella consapevolezza delle proprie mancanze;
- b. comportamenti di disturbo dell'attività didattica con richiami verbali, casi di allontanamento dall'aula, almeno una nota disciplinare, almeno una comunicazione formale alla famiglia in merito a questioni didattiche – educative - disciplinari, eventuale sospensione per giornate intere; mancanze di rispetto nel confronto dei compagni e degli insegnanti;
- c. frequenza alle lezioni poco regolare, con assenze strategiche in occasione di verifiche programmate; numerosi ritardi, non sufficientemente motivati, all'inizio della giornata scolastica;
- d. scarso interesse e partecipazione selettiva alla attività didattica, negligenza nella esecuzione dei compiti a casa, insufficiente impegno di studio.

Il VOTO IN COMPORTAMENTO 7/6 è attribuito allo studente nelle seguenti condizioni:

- a) ripetuti episodi di inosservanza delle disposizioni del Regolamento scolastico di Istituto, con profili aggravanti per circostanze di recidiva, pubblicità e ricadute negative sulla comunità scolastica;
- b) comportamento scorretto e di grave disturbo durante l'attività didattica, con ripetute note disciplinari segnalate sul Libretto personale; almeno una convocazione dei genitori da parte del Consigliere a nome della Presidenza; mancanze di rispetto verso insegnanti e compagni di classe, con profili di particolare gravità, a giudizio del Consiglio di classe; numerose sanzioni disciplinari con sospensioni da giorni interi di lezioni o anche da singole lezioni;
- c) irregolare frequenza delle lezioni, con numerose assenze che il Consiglio di classe giudica opportunistiche e con ricadute negative sul clima di impegno della classe; numerosi e non motivati ritardi nella presenza a scuola;
- d) scarso impegno di studio, negligenza nella esecuzione degli impegni scolastici in sede domestica, estraneità al dialogo educativo.

Il VOTO IN COMPORTAMENTO 5 è attribuito nelle seguenti condizioni:

- a) nelle valutazioni intermedie: nel caso di comportamenti descritti in capo al voto 6/7, quando siano caratterizzati da circostanze e profili aggravanti, a giudizio del Consiglio di classe.
- b) in sede di scrutinio finale: oltre ai profili del paragrafo a), lo studente dovrà essere stato destinatario di almeno una sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per un

periodo superiore ai quindici giorni (D.M. n. 5/2009, art. 4.1), unitamente alla mancanza di miglioramenti (art. 4.2.2) e di crescita nella consapevolezza, a giudizio del Consiglio di classe.

Il significato dei due indicatori “Condotta e Applicazione” è specificato nella tabella di seguito riportata:

VOTO	CONDOTTA		APPLICAZIONE	
10	Condotta esemplare per responsabilità e correttezza. Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico di Istituto.	Partecipazione attiva e continua al dialogo didattico-educativo. Contributo positivo al percorso umano e culturale della classe.	Studio personale costante e metodico. Rispetto puntuale delle consegne.	Frequenza assidua e puntuale alle attività scolastiche. Partecipazione costante in occasione di verifiche.
9	Condotta ordinariamente corretta e disciplinata. Rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico di Istituto, seppur con qualche lieve mancanza.	Partecipazione disponibile e collaborativa al dialogo didattico-educativo.	Studio personale costante. Rispetto delle consegne ordinariamente puntuale.	Frequenza costante alle attività scolastiche. Presenza puntuale, con alcuni ritardi, all'inizio della giornata scolastica.
8	Atteggiamenti e comportamenti di disturbo dell'attività didattica con numerosi richiami verbali, alcuni casi di allontanamento dall'aula, note disciplinari, mancanze di rispetto nei confronti di compagni e di insegnanti. Trasgressioni al Regolamento scolastico di Istituto, con eventuali profili aggravanti: quali la recidiva, la mancanza di miglioramenti e di crescita nella consapevolezza.	Generale disponibilità al dialogo didattico-educativo.	Studio personale e rispetto delle consegne non sempre puntuali.	Frequenza discontinua alle attività scolastiche e ritardi ripetuti non sufficientemente motivati. Assenze strategiche in occasione di verifiche programmate.
7	Comportamento scorretto e di frequente disturbo durante l'attività didattica, con ripetute note disciplinari segnalate sul <i>Libretto personale</i> ; almeno una convocazione dell'allievo in Presidenza; numerose sanzioni disciplinari con eventuale sospensione dalle lezioni; gravi mancanze di rispetto nei confronti di compagni e insegnanti. Ripetuti episodi di inosservanza delle disposizioni del Regolamento scolastico di Istituto, con profili aggravanti per circostanze di recidiva.	Partecipazione discontinua al dialogo didattico-educativo.	Studio personale discontinuo. Carente rispetto delle consegne.	Assenze e ritardi ripetuti e immotivati con ricadute negative sul clima di impegno della classe.

6	Persistente comportamento di disturbo dell'attività didattica con numerosi richiami verbali, almeno una convocazione dell'allievo in Presidenza; frequenti casi di allontanamento dall'aula, numerose note disciplinari, eventuale sospensione dalle lezioni; gravi mancanze di rispetto nei confronti di compagni e di insegnanti. Convocazione della famiglia. Numerosi episodi di inosservanza delle disposizioni del Regolamento scolastico di Istituto, con profili aggravanti per circostanze di recidiva, pubblicità e ricadute negative sulla comunità scolastica.	Atteggiamento passivo e talvolta oppositivo nei confronti delle sollecitazioni didattico-educative.	Studio personale deficitario e inadempimento nel rispetto delle consegne.	Assenze e ritardi ripetuti talora immotivati (e anche non a conoscenza della famiglia) e funzionali a evitare verifiche o ad ostacolare il regolare percorso didattico.
5	Scrutinio Intermedio: nel caso di comportamenti descritti in capo al voto 6, quando siano caratterizzati da circostanze e profili aggravanti. Scrutinio Finale: nel caso di comportamenti descritti in capo al voto 6, quando siano caratterizzati da circostanze e profili aggravanti. Inoltre lo studente dovrà essere stato destinatario di almeno una sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni (D.M. n. 5/2009, art. 4.1), unitamente alla mancanza di miglioramenti (art. 4.2.2) e di crescita nella consapevolezza, a giudizio del Consiglio di Classe.			

10. La valutazione del comportamento, attribuita collegialmente dal *Consiglio di Classe* sulla base dei criteri stabiliti nel presente documento, concorre alla valutazione complessiva dello studente in quanto rientra nella determinazione della media dei voti con le altre discipline del curricolo (esclusa la valutazione per l'Insegnamento della Religione Cattolica/A.A.) ai fini sia dell'ammissione all'Esame di Stato per gli allievi dell'ultimo anno di corso, sia della definizione del credito scolastico per gli allievi degli ultimi tre anni di corso. Per le stesse ragioni la valutazione del comportamento rientra nella determinazione della media dei voti per tutte le altre finalità previste dalla normativa, fatta salva esplicita e diversa disposizione in merito.

Criteri per l'attribuzione del Credito Scolastico e Formativo

- A.** i *Consigli di Classe*, nel rispetto della normativa vigente, attribuiscono a ciascun allievo frequentante il triennio conclusivo del corso di studi il punteggio per il credito scolastico collegato alla media dei voti nel rispetto delle fasce di credito previste dalla Tab. A allegata al DM 99/2009 e sotto riportata;

CREDITO SCOLASTICO PER I CANDIDATI INTERNI

(Tabella A allegata al DM n. 99 del 16/12/2009)

media dei voti	Credito scolastico		
	TERZA	QUARTA	QUINTA
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

- B.** i *Consigli di Classe* attribuiscono il punteggio massimo previsto nella fascia individuata dalla media dei voti, sulla base della presenza di almeno QUATTRO dei seguenti criteri:
1. voto finale in IRC/A.A. \geq BUONO
 2. numero di ore di assenza dalle lezioni \leq 10% del monte ore totale (*ad esclusione di quelle certificate da ricovero ospedaliero o vidimate dall'ASL - cfr Regolamento delle Comunicazioni Scuola-Famiglia*)
 3. media strettamente superiore ai cinque decimi della propria fascia (quindi media superiore a 6,5 - oppure 7,5 - oppure 8,5 - oppure 9,5).
 4. partecipazione attiva al dialogo educativo: adesione alle proposte educativo/formative previste nel PTOF partecipazione attiva ed interessata ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle attività extracurricolari proposte in orario scolastico
 5. promozione allo scrutinio finale senza voti di consiglio o, per le cl. Quinte, valutazione \geq 10/15 nella 2° simulazione della terza prova
- C.** viene attribuito il punteggio minimo previsto dalla fascia individuata dalla media dei voti, indipendentemente dalla presenza dei fattori di cui al precedente comma b., nel caso in cui l'allievo abbia una valutazione del comportamento inferiore a 8/10.
- D.** le modalità e i criteri che i *Consigli di Classe* seguiranno per deliberare l'ammissione all'Esame di Stato sono gli stessi, per quanto coerenti alla normativa vigente, previsti per lo scrutinio finale delle classi intermedie.
- E.** Il Credito formativo, connotato dai requisiti di cui all'art.12 del D.P.R.n.323/1998, come precisati dal citato D.M.n.49/2000, viene riferito alle seguenti esperienze documentate con attestazione contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa:
1. tirocini formativi in aziende; esperienze di lavoro espletate nell'ultimo anno e da cui derivano competenze coerenti con l'indirizzo di studio. I tirocini e le esperienze di cui al presente comma devono essere state espletate per un periodo di tempo significativo (di norma si ritiene significativo un periodo almeno di tre settimane di effettiva attività)
 2. attestati e titoli di studio che certificano competenze aggiuntive e/o complementari al corso di studio (es. Certificazione Cambridge, ECDL)
 3. esperienze di volontariato significative con attestato di partecipazione alle attività e valutazione positiva da parte della Associazione
 4. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro concreta attuazione (partecipazione a corsi, convegni, seminari)
 5. attività sportiva a livello agonistico in ambito provinciale, regionale, nazionale: debitamente certificata dalle società sportive affiliate, con specifico riferimento all'impegno richiesto
 6. vincitore di concorsi su temi collegati ai contenuti del corso di studio
 7. attività musicale continuativa, documentata dall'Ente, e attestata con valutazione positiva Il consiglio terrà conto solo di esperienze svolte nel corso dell'anno scolastico (inclusa l'estate precedente), opportunamente certificate e con una durata (cumulabile su più esperienze) di almeno 10 giorni.